

(1680-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE SANTERO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Bilancio

col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 1956

Comunicata alla Presidenza il 21 novembre 1956

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli addizionali n. 6 e n. 7 che apportano emendamenti all'Accordo del 19 settembre 1950 per l'istituzione di una Unione Europea dei pagamenti, firmati a Parigi rispettivamente il 29 giugno 1955 ed il 5 agosto 1955.

ONOREVOLI SENATORI. — L'Unione europea dei pagamenti è stata costituita il 19 settembre 1950 a Parigi nel quadro dell'Organizzazione per la cooperazione economica europea (O.E.C.E.), al fine di consentire la compensazione multilaterale dei pagamenti tra i Paesi firmatari.

L'Accordo originario si riferiva al periodo luglio 1950-giugno 1952. Successivamente ven-

nero stipulati i protocolli addizionali numeri 2 e 3, numero 4 e numero 5 rispettivamente nel luglio 1952, nel giugno 1953 e nel giugno 1954 per prorogare l'Accordo, cioè l'Unione europea dei pagamenti, a tutto il giugno 1955.

Il disegno di legge sottoposto al nostro esame autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare e a dar piena esecuzione ad altri due

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

protocolli addizionali che apportano emendamenti all'Accordo originario del 1950: il protocollo n. 6 firmato a Parigi il 29 giugno 1955 e il protocollo n. 7 firmato a Parigi il 5 agosto 1955.

Il Protocollo addizionale n. 6 proroga l'Unione europea dei pagamenti per il mese di luglio 1955 (articolo 7) e apporta due emendamenti sostanziali all'Accordo originario del 1950. Il primo emendamento è stabilito dall'articolo 1 il quale concede che la quota della Grecia, data la particolare difficile situazione dell'economia di quel Paese, sia considerata eguale a zero. Questa disposizione fa sì che la Grecia è esonerata dall'effettuare i versamenti di oro che dovrebbe fare a seguito dei *deficit* mensili.

Il secondo emendamento, contemplato nell'articolo 2, dispone che il regolamento delle posizioni bilaterali venga effettuato per il mese di luglio 1955 come era stato regolato durante l'anno 1954-55 cioè per il 50 per cento in oro o dollari e per il 50 per cento in crediti.

Il Protocollo addizionale n. 7 proroga l'Unione europea dei pagamenti dal 31 luglio 1955 a tutto il 30 giugno 1956 e porta all'Accordo originario del 1950 i seguenti emendamenti.

Con l'articolo 1 viene modificato il modo di regolare le posizioni di ciascun Paese contraente e precisamente si dispone che il debito o credito, nella misura che non sorpassi la quota assegnata ad ogni Paese, venga regolato per il 75 per cento in oro e per il 25 per cento in crediti.

Questo provvedimento ha lo scopo di evitare le forti posizioni debitorie e di uniformare l'azione dell'Unione europea dei pagamenti alla tendenza verso la totale convertibilità. Poichè in precedenza il regolamento delle singole posizioni veniva fatto per il 50 per cento in oro e per il 50 per cento in crediti, affinchè, a titolo contabile, l'importo dei crediti ricevuti o concessi dai Paesi all'Unione rimanga invariato

anche con il variare della percentuale, viene modificata la tavola III portante le quote concesse ai vari Paesi, moltiplicando per due le quote stesse. Così, per esempio, la quota dell'Italia già di 246 milioni di dollari, regolata con 123 milioni di crediti e 123 milioni in oro, viene aumentata a 492 milioni e resta regolata ancora con invariati 123 milioni di crediti mentre la parte oro viene portata a 369.

L'articolo 4 precisa che l'O.E.C.E. deve procedere entro il 31 marzo 1956 ad un esame generale del funzionamento dell'Accordo, al fine di decidere le condizioni per un eventuale rinnovo di esso dopo il 1° luglio 1956.

L'articolo 5 dispone che l'Accordo e quindi l'Unione europea dei pagamenti dovrà considerarsi sciolta nel caso che ritirandosi da essa un certo numero di Paesi, la somma delle quote dei Paesi rimasti divenga inferiore al 50 per cento del totale delle quote. Al paragrafo C dello stesso articolo 5 si aggiunge però come condizione allo scioglimento dell'Unione europea dei pagamenti, anche nel caso di cui sopra, l'entrata in vigore dell'Accordo monetario europeo del 5 agosto 1955.

Gli altri articoli stabiliscono i particolari pratici da applicare nel caso di scioglimento della Unione per il regolamento delle varie posizioni creditorie e debitorie nei Paesi contraenti.

Inoltre viene disposto, decisione questa molto importante, il trasferimento al Fondo europeo, previsto nell'Accordo monetario europeo, degli averi dell'Unione europea dei pagamenti nel caso di scioglimento di essa.

Gli onorevoli senatori sanno che l'Unione europea dei pagamenti è stata, entro il marzo del 1956, ulteriormente riconfermata per un anno cioè fino al luglio 1957.

La terza Commissione trova logico invitare il Senato ad approvare l'unito disegno di legge.

SANTERO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i Protocolli addizionali n. 6 e n. 7 che apportano emendamenti all'Accordo del 19 settembre 1950 per l'istituzione di una Unione Europea di pagamenti, firmati a Parigi rispettivamente il 29 giugno 1955 ed il 5 agosto 1955.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli suddetti a decorrere dalla loro entrata in vigore.